AREA VIGILANZA
POLIZIA LOCALE SERVIZIO OPERATIVO

Ordinanza n. 181 /2026

OGGETTO: **modifica temporanea alla circolazione stradale – Savigliano**

Motivazione: istallazione canna fumaria

IL COMANDANTE DEL CORPO

Vista la richiesta pervenuta a mezzo PEC di cui al Prot. n. 5639 del 22/10/2026 da parte del Sig. MASSOLINO Mauro residente in Savigliano pec massolinosnc@pec.it, mail massolino.sergio.snc@alice.it in nome e per conto della ditta "Massolino Mauro e Sergio S.n.c.", di modifica temporanea alla viabilità per consentire lavori di istallazione canna fumaria;

Ravvisata la necessità di disciplinare la circolazione per salvaguaradre l'incolumità dei pedoni e per tutelare la sicurezza della circolazione durante l'esecuzione dei lavori;

Atteso che, a far data dal 01/08/06, il servizio polizia municipale del comune di Savigliano è stato conferito all'UNIONE TERRE DELLA PIANURA, costituita ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 con atto Rep. N. 21991 in data 19/06/06 tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano (CN) e che pertanto la predetta UNIONE TERRE DELLA PIANURA è divenuta titolare del presente procedimento amministrativo;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267, nonché l'art. 30 dello Statuto dell'Unione Terre della Pianura, approvato dai Consigli Comunali di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano, rispettivamente con deliberazioni n° 14 del 30 maggio 2006, n° 22 del 13 giugno 2006 e n° 31 del 29 maggio 2006, che affidano ai dirigenti o ai responsabili degli uffici o dei servizi, tutte le funzioni che la legge non riserva espressamente agli organi politici o al direttore generale del comune.
- il D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento all'art. 7;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada);
- il Decreto Presidenziale Unione Terre della Pianura n. 2 del 23/12/2025, che attribuisce allo scrivente Comandante l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), in relazione agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i., nel territorio dell'Unione;

O R D I N A

Che sia istituito nelle sotto elencate strade del centro abitato:

1) **la CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO** (Fig. II 46 Art. 116 del R.E. del Codice della Strada) per tutte le categorie di veicoli **con contestuale SOSPENSIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE per i soli residenti ed aventi diritto,** nella seguente area pubblica:

STRADE OGGETTO DELL'INTERVENTO:

- VIA JERUSALEM

PERIODO: **GIOVEDI' 22 ottobre 2026**

Orario: dalle ore 08:00 alle ore 12:00

PRESCRIZIONI PER L'INTERESSATO

- dovrà essere data informazione ai residenti ed alle attività commerciali della zona;
- All'intersezione tra Via Sant'andrea con Via Jerusalem ed a quella tra Via Pietro Santarosa con Via Jerusalem dovrà essere collocata idonea segnaletica indicante "**Accesso consentito ai soli residenti ed aventi dirittto"** con sospensione temporanea del senso unico di marcia **(dovrà essere coperto il segnale del senso unico di marcia).**
- i passi carrabili degli edifici privati dovranno essere lasciati liberi), dovrà comunque essere consentito il transito ai veicoli di soccorso e delle forze di polizia;
- la segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere correttamente installata e, trattandosi di segnaletica temporanea, successivamente rimossa a cura del richiedente o altro soggetto da questi formalmente incaricato, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D. Lgs. 30/04/92, n. 285 - D.P.R. 16/12/92, n. 495);

La presente ordinanza disciplina esclusivamente l'aspetto viabilistico relativo all'interferenza data dall'occupazione. Il richiedente dovrà munirsi di tutti i titoli autorizzatori necessari in relazione all'attività che andrà a svolgere.

La mancanza del titolo autorizzatorio di cui al punto precedente rende inefficace anche il dispositivo della presente ordinanza".

Gli agenti di polizia stradale di cui all'art 12 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento, notificato al richiedente viene trasmesso altresi all'Ufficio Tecnico Comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza e alla locale Stazione Carabinieri per conoscenza.

Savigliano, lì 21/10/2026

Per Il Comandante del Corpo

Il Vice Comandante Silvio SASIA